

Penale Sent. Sez. 2 Num. 22040 Anno 2019
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udiienza: 19/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da
CACCURI ROSSELLA, nata a Lemgo (Germania) il 22.10.1987,
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ascoli Piceno del 10.12.2018
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita nell'udienza camerale del 19.2.2019 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Marco Dall'Olio, che ha
chiesto di rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2018 il Tribunale del riesame di Ascoli
Piceno ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio, emesso il
9 novembre 2018 dal Pubblico ministero presso lo stesso Tribunale nei confronti
di CACCURI ROSSELLA, indagata in relazione ai reati di cui all'art. 474 c.p. e
all'art. 648 c.p.

Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale del riesame l'indagata, a mezzo
di difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 253 c.p.p., non essendo il decreto
impugnato provvisto di motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento
dei fatti;

2) violazione dell'art. 474 c.p., non sussistendo, nella specie, prodotti contraffatti, essendo stati utilizzati nomi e segni distintivi idonei a creare confusione ma non essendovi stata materiale contraffazione o alterazione di prodotti altrui.

All'odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato.

1.1 Il primo motivo è infondato.

A tal riguardo deve rilevarsi che questa Corte (v. Sez. U, n. 36072 del 19/4/2018, Rv. 273548) ha affermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato che - come si legge nel verbale, parte integrante del decreto che lo richiama - si trattava di capi di abbigliamento contraffatti, così affermando, sia pure succintamente, che sussisteva l'esigenza di sequestrare i beni, al fine di compiere accertamenti sugli stessi beni in ordine alla loro contraffazione.

1.2 Anche il secondo motivo è infondato.

De ricordarsi che questa Corte (Sez. 5, n. 5957 del 30/11/2011, Rv. 252459) ha già avuto modo di affermare che non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio, di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti. A tal fine assume rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto della dicitura rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto.

Nel caso in esame, il Tribunale di Ascoli Piceno ha rimarcato che - per i capi di abbigliamento in questione - *"era stato fatto riferimento a nomi celebri protetti come elemento grafico che contraddistingue il brand di riferimento"*

Narciso, che ha la sua etichetta cucita nel lato interno del colletto" ed era, quindi, non visibile al primo impatto visivo in negozio.

Così argomentando, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, avendo evidenziato che l'etichetta con il nome Narciso, in quanto non visibile, non era idonea ad escludere in concreto il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 febbraio 2019

Il Consigliere estensore

Giuseppina A. R. Pacilli



Il Presidente

Giovanni Diotallevi

